

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo concernente “l’istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell’istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legge recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO, in data il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e d'appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e quelli di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e perseguono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro come previsto dal decreto legislativo attuato dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi fra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, tirocini e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
9. Le modalità di valutazione dei crediti scolastici sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53, per i passaggi fra e all'interno dei percorsi liceali.
10. Le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come prescritto al comma 9 e i crediti formativi acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale sono definite mediante accordi in

sede di Conferenza Stato Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

13. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

14. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate.

CAPO II

I percorsi liceali

Articolo 2

(Finalità e durata)

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata delle problematiche legate alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali e di competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati B, C, D, etc.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli studi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

Articolo 3

(Attività educative e didattiche)

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità l'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Nel quinto anno, nell'ambito dei percorsi liceali sono organizzati attività ed insegnamenti obbligatori, a scelta dello studente, destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vacanze manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

3. Nell'ambito dei percorsi liceali, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, a partire dal secondo biennio, attraverso il piano dell'offerta formativa, e tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamento è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia organizzarsi anche in rete.

4. Al fine della proficua prosecuzione del percorso, il piano di studi personalizzato tiene conto dell'esigenza, per lo studente, di recuperare e consolidare gli apprendimenti concernenti discipline comprese tra gli insegnamenti obbligatori.

Articolo 4

(Liceo artistico)

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) arti figurative;
- b) architettura, design, ambiente;
- c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

- a) nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistica;

c) nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale obbligatorio è di: 1023 ore nel primo biennio; 627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui al comma 2, lettera a); 693 ore per gli indirizzi di cui al comma 2, lettere b) e c). L'orario annuale obbligatorio di indirizzo è di: 396 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui al comma 2, lettera a); 330 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui al comma 2, lettere b) e c). L'orario annuale facoltativo è di 165 ore per l'intera durata del percorso e per m gli indirizzi..

Articolo 5

(Liceo classico)

1, Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale da! punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo allo studente gli strumenti per interpretarle. Assicura le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza delle metodologie, delle tecniche e dei linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico, la sensibilità ai valori anche estetici e l'ampiezza e fecondità della visione culturale, che consentono di cogliere le radici dell'umanesimo nel mondo moderno.

2. L'orario annuale obbligatorio è di: 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale obbligatorio a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

Articolo 6

(Liceo economico)

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza fra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) economico-aziendale;

b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare competenze organizzative, amministrative e gestionali orientate, anche attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, sui settori dei servizi, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce, in particolare, competenze economico-giuridico istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale europea e internazionale, anche con riferimento alla ricerca e all'innovazione.

5. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo e nel secondo biennio, e di 825 a scelta dello studente ore il quinto anno. L'orario annuale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, l'orario obbligatorio di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L'orario annuale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Articolo 7

(Liceo linguistico)

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue per acquisire la padronanza comunicativa di almeno tre lingue dell'Unione europea oltre l'italiano, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale obbligatorio è di: 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale obbligatorio a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento nella seconda lingua comunitaria di una disciplina compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

Articolo 8

(Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione esecuzione e rappresentazione.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 990 ore nel primo biennio, 1089 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale obbligatorio a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio. L'orario annuale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Articolo 9

(Liceo scientifico)

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale obbligatorio è di: 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale obbligatorio a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66

ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

Articolo 10

(Liceo tecnologico)

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della capacità progettuale e la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi

- a) meccanico e mecatronico;
- b) elettrico ed elettronico;
- c) informatico e comunicazione;
- d) chimico e materiali;
- e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
- f) Costruzioni, ambiente e territorio;
- g) Logistica e trasporti.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa le proprie capacità progettuali e l'apprendimento delle tecniche dei processi tecnologici e delle metodologie di programmazione e di gestione ad essi proprie, relativamente a ciascuno degli ambiti di cui al comma 2.

4. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio e di 759 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale obbligatorio a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio; l'orario obbligatorio di indirizzo è di 330 ore, dedicato alle attività laboratoriali, nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale facoltativo di 99 ore per l'intera durata del percorso e per tutti gli indirizzi.

Articolo 11

(Liceo delle scienze umane)

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale obbligatorio è di: 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale obbligatorio a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

Articolo 12

(Organizzazione educativa e didattica)

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3, sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per la svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto private con esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
4. Con riferimento all'ultimo anno dei percorsi di studio fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 comma 3 per il liceo linguistico, l'insegnamento di una disciplina compresa nell'orario obbligatorio o obbligatorio opzionale è veicolato in lingua inglese.
5. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità richieste per accesso a corsi di istruzione superiore.
6. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui all'allegato 8.

Articolo 13

(Valutazione e scrutini)

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente, al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti bienni, ivi compreso il comportamento degli studenti. In

caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta solo per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5 All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, abilità e competenze possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Articolo 14

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del DPR 23 luglio 1998, n. 323.

5. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti fra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite".

CAPO III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

Articolo 15

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisito per l'accreditamento delle istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con i licei, con le università e con l'alta formazione artistica musicale e coreutica,
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legge 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione a norma dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Articolo 16

(Livelli essenziali dell'offerta formativa).

1. Le Regioni organizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale assicurando, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
 - a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
 - b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica e musicale nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

- c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui al 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
- d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali con i percorsi formativi.

Articolo 17

(Livelli essenziali dall'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di 990 ore annuali. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
 - a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale;
 - b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente la contestuale pluralità di scelte le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Articolo 18

(Livelli essenziali degli obiettivi generali dei percorsi)

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1 comma 3 e con riferimento agli obiettivi generali, le Regioni assicurano quali livelli essenziali degli obiettivi generali dei percorsi:
 - a) la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
 - b) l'acquisizione di competenze linguistiche, come previsto dall'articolo 1, comma 3, di competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine, nei primi due anni, la quota prevalente dell'orario complessivo obbligatorio, nonché il raggiungimento delle competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
 - c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
 - d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28

agosto 1997 n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

Articolo 19

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Articolo 20

(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze:

- a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti;
- b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;
- d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all'articolo 19.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Articolo 21

(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi)

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi:

- a) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
- b) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- e) l'accettazione del sistema dei controlli pubblici;
- d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b);
- e) lo svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6, realizzato d'intesa con i licei, con le università e con gli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
- g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l'adeguatezza tecnologica con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 ago 1997, n. 281.

Articolo 22

(Valutazione)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

CAPO IV

Norme transitorie e finali

Articolo 23

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Al fine di consentire l'attivazione dei nuovi percorsi assicurando la completa definizione dell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, gli accordi di cui all'articolo 1, comma 10 e all'articolo 18 sono sanciti entro il 31 dicembre 2005, nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III.

2. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguano fino al loro completamento.

3. I percorsi del secondo ciclo di cui al Capo II e al Capo III del presente decreto sono attivati a partire dall'anno scolastico e dall'anno formativo 2006-2007.

Articolo 24

(Trasferimento di competenze alle Regioni)

(DA CONCORDARE CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI)

Articolo 25

(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. A partire dall'anno scolastico e dall'anno formativo 2006/2007, e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad

applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legge 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

Articolo 26

(Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 nr. 3.